

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 dicembre 2014 in Milano

tra

Credito Valtellinese S.c., Banca Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, anche in nome e per conto di Credito Siciliano S.p.A., Carifano S.p.A., Bankadati Soc.Cons.P.A., Stellite S.I. S.p.A., Finanziaria San Giacomo S.p.A.,

e la

Delegazione Sindacale "ad hoc" prevista ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del c.c.n.l. 19 gennaio 2012 e dell'art. 25 del testo coordinato in materia di agibilità sindacali del 7 luglio 2010 e gli Organismi Sindacali Aziendali: DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UILCA

### premesse e considerato che:

- a) in data 4 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Credito Valtellinese ha approvato l'aggiornamento del vigente piano industriale che, in linea di continuità con gli obiettivi già fissati e solo in parte raggiunti dal piano strategico 2011-2014, conferma e riposiziona le linee di prosecuzione e adeguamento delle strategie per il periodo 2014-2016;
- b) per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'aggiornamento del predetto piano strategico il Gruppo ha previsto ulteriori azioni di efficientamento organizzativo, nonché ulteriori strutturali azioni di *cost saving* di carattere permanente e immediato anche in materia di costi del personale;
- c) a tale riguardo, con comunicazione del 12 marzo 2014, il Credito Valtellinese S.c., anche in nome e per conto delle altre Banche e Società del Gruppo bancario, ha provveduto a fornire ai competenti Organismi Sindacali l'informativa prevista ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali relativa:
  - alla semplificazione della struttura societaria di Gruppo;
  - alla riorganizzazione della struttura della rete commerciale;
  - agli ulteriori interventi di riduzione dei costi;
  - alle tensioni occupazionali e ulteriori leve legislativo-contrattuali.
- d) nell'ambito dell'incontro del 20 marzo 2014 la delegazione aziendale di Gruppo ha esplicitato il dato di riduzione degli organici netti rinveniente dalla piena applicazione delle linee guida definite dall'aggiornamento del piano strategico sopra menzionato, pari almeno a n. 164 Risorse nette *Full Time Equivalent*, entro il 31 dicembre 2016;
- e) in data 20 marzo 2014 le Parti hanno sottoscritto un verbale di incontro che vincolava ciascun dipendente delle Banche e Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese nato entro il 31 dicembre 1962 compreso a far pervenire al Servizio Politiche del Lavoro e Welfare del Credito Valtellinese, entro e non oltre il 28 marzo 2014, la richiesta del modello

Ecocert e la relativa delega al datore di lavoro. In tale accordo le Parti individuavano il ricorso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di settore al fine di attenuare gli impatti della riduzione degli organici, prevedendo espressamente:  
*le Parti, al fine di conseguire l'obiettivo di cui al punto che precede, condividono la necessità di disporre delle posizioni contributive complessive dei dipendenti delle Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese;*

- f) in data 8 luglio 2014 le Parti si sono incontrate onde esaminare le date di maturazione dei requisiti pensionistici al 31.12.2019 (pari complessivamente a 244 Risorse) risultanti dagli ecocert acquisiti con riferimento al verbale di incontro di cui alla lett. e) che precede;
- g) in coerenza con gli obiettivi strategici, il Gruppo ha individuato un'eccedenza occupazionale pari a n. 164 Risorse nette a livello di Gruppo individuabili tra le Risorse di cui alla lett. f) che precede;
- h) tenuto conto degli intendimenti reciproci e delle tempistiche volta per volta concordate relativamente alle diverse azioni di cui all'aggiornamento del Piano Strategico, le Parti si sono incontrate nelle date del 27, 28 novembre e 2 dicembre per addivenire a un accordo per gestire le tematiche delle richiamate eccedenze di cui alla lettera che precede;
- i) le Parti, come dianzi detto e già condiviso, al fine di attenuare gli impatti della riduzione degli organici di cui alla lettera g) che precede, concordano in merito all'opportunità di ricorrere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore,

**tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe indicate,  
dopo ampio confronto,  
hanno raggiunto il seguente accordo**

#### **Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

#### **CAPITOLO TENSIONI OCCUPAZIONALI E ULTERIORI LEVE LEGISLATIVO-CONTRATTUALI**

#### **Articolo 2 – Riduzione organici**

1. In coerenza con i già richiamati obiettivi strategici, le Parti si danno atto che il numero complessivo degli esuberanti, da gestire con strumenti volontari e - laddove necessario - obbligatori, è pari a 164 Risorse al netto delle 60 Risorse di nuova occupazione che garantiscano la necessaria professionalità utile ad attuare il progetto di riorganizzazione delle reti commerciale e/o di strutture specialistiche (per un totale massimo così come previsto dalla lett. f) delle premesse).

2. Ferma restando la necessità di conseguire la predetta complessiva riduzione degli organici, al fine di attenuare il più possibile le connesse ricadute sociali, le Parti concordano di ricorrere, per l'individuazione dei Lavoratori in esubero, ai criteri previsti dall'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486.

### Articolo 3 – Esodi incentivati

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione degli organici di cui all'articolo 2 che precede, ai Dipendenti di ogni ordine e grado - compresi i Dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - appartenenti alle Banche e alle Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese che siano già in possesso, alla data di sottoscrizione del presente accordo, dei requisiti di legge previsti per avere diritto ai trattamenti pensionistici dell'A.G.O. o che maturino i predetti requisiti entro il 30 aprile 2015, anche con diritto al mantenimento in servizio, è riconosciuta la facoltà di risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile il rapporto di lavoro - senza oneri a carico di ciascuna delle parti - compilando l'apposito modulo di adesione allegato al presente accordo (allegato n. 1) che, debitamente sottoscritto dall'interessato, dovrà pervenire all'Azienda entro e non oltre il 15 febbraio 2015; resta inteso che la decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al 30 aprile 2015.

2. Al Personale di cui al precedente comma sarà riconosciuto un importo onnicomprensivo lordo corrispondente al 25% della RAL (retribuzione annua lorda) in essere al momento della risoluzione dal rapporto di lavoro. Tale somma sarà erogata quale incentivazione all'esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Le Parti precisano che le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro di cui al presente articolo saranno ratificate in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.) anche ai sensi della normativa vigente mediante verbale che dirima ogni controversia anche potenziale concernente il rapporto di lavoro oggetto di risoluzione.

### Articolo 4 – Prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore

1. Per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli organici di cui all'articolo 2 del presente accordo, le Parti concordano di favorire l'accesso - a partire dal 1 maggio 2015 - alle prestazioni straordinarie del *Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito* (di seguito Fondo di solidarietà), di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486, dei Lavoratori che aderiranno, su base volontaria all'"offerta al pubblico", secondo quanto in appresso specificato sino almeno al raggiungimento delle cessazioni a livello di Gruppo di cui all'articolo 2 del presente accordo, dedotte le cessazioni dei rapporti di lavoro per incentivo all'esodo di cui all'articolo 3 che precede.

2. Ai sensi dell'art. 1336 c.c., i Dipendenti di ogni ordine e grado - compresi i Dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - appartenenti alle Banche e alle Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese che maturino il diritto a percepire i trattamenti pensionistici previsti dall'A.G.O. entro e non oltre il 31 dicembre 2019 potranno accettare l'"offerta al pubblico" formulata da ciascuna Azienda di appartenenza, compilando l'apposito modulo di adesione (allegato n. 2), per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile - senza oneri a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro. Il predetto modulo di adesione dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato e fatto pervenire all'Azienda inderogabilmente entro e non oltre il 15 marzo 2015.

3. Ferma restando la necessità di aderire all'offerta entro e non oltre il 15 marzo 2015, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà avverrà:

- con decorrenza 1 maggio 2015 (con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il 30 aprile 2015) per i primi 150 Lavoratori che presentino formale adesione per accedervi (allegato 2), con le modalità che saranno rese note con successiva comunicazione;

- per i restanti Lavoratori con decorrenza 1 maggio 2016 (con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il 30 aprile 2016), in coerenza con la necessaria esigenza di raggiungere il predetto obiettivo di cui all'art. 2 del presente accordo.
4. Nell'ambito di quanto previsto dal comma che precede, si darà in ogni caso priorità – per la totalità delle uscite - alle domande:

- A. delle lavoratrici che abbiano esercitato il diritto di opzione per il trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ex L. 243/2004 e s.m.i.,
- B. dei disabili che fruiscono della Legge n. 104/92.

Ulteriormente si darà corso alle domande presentate:

- 1 con maggiore tempestività;
- 2 dai lavoratori con maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'A.G.O.;
- 3 dai lavoratori con maggiore età anagrafica.

5. La data di cessazione del rapporto di lavoro dei Lavoratori che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà sarà comunicata dall'Azienda agli interessati, in coerenza con i criteri sopra esposti.

6. I Lavoratori *part-timers* che dovessero accedere al Fondo di solidarietà vedranno trasformato, a loro richiesta, il loro rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno un mese prima di accedere al predetto Fondo.

7. L'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà è consentito anche ai titolari di assegno di invalidità, previa espressa rinuncia a tale assegno e ferma restando l'accettazione della domanda di adesione da parte dell'INPS.

8. Al Personale che acceda alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà sarà riconosciuto un importo omnicomprensivo lordo corrispondente:

- al 25% della RAL (retribuzione annua lorda) per chi permane al Fondo di solidarietà sino ad un massimo di 24 mesi;
- al 35% della RAL (retribuzione annua lorda) per chi permane al Fondo di solidarietà oltre 24 mesi
- al 100% della RAL (retribuzione annua lorda) per le lavoratrici che abbiano esercitato il diritto di opzione per il trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo di cui alla L. 243/2004 e s.m.i..

Tale somma sarà erogata quale incentivazione all'esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto secondo le vigenti disposizioni di legge.

9. Le Parti precisano che le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro di cui al presente articolo saranno ratificate in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.) anche ai sensi della normativa vigente tramite verbale che dirima ogni controversia anche potenziale concernente il rapporto di lavoro oggetto di risoluzione.

#### **Articolo 5 – Garanzie in caso di modifiche normative previdenziali**

In caso di variazione delle condizioni e dei criteri legali di accesso ai trattamenti pensionistici A.G.O. nonché alle prestazioni straordinarie del Fondo sopravvenute dopo la stipulazione del presente verbale di accordo, le Parti si incontreranno per trovare una soluzione che accompagni i Lavoratori sino alla maturazione dei requisiti A.G.O..

## Articolo 6 – Agevolazioni per il Personale che accede alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà

1. Al Personale che acceda alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sono riconosciute le agevolazioni di seguito indicate:

- a) **assistenza sanitaria integrativa:** agli interessati sarà assicurato, in quanto già iscritti alla Mutua Interna di Assistenza Gruppo Credito Valtellinese, il mantenimento dell'iscrizione fino al mese precedente a quello in cui gli interessati stessi percepiranno il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di assistenza di base, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del Dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il Personale in servizio.

Sarà, inoltre, assicurato il mantenimento della forma di assistenza sanitaria integrativa diversa dalla Mutua Interna di Assistenza Gruppo Credito Valtellinese alle medesime condizioni economiche e normative previste per il Personale in servizio;

- b) **previdenza complementare:** agli interessati, in quanto iscritti a forme di previdenza complementare a contribuzione definita (Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese, Previbank, Fondo Pensione Banca Popolare di Ancona) o a forme di previdenza complementare a prestazione definita (Fondo Pensione per i Dipendenti del Credito Artigiano), sarà assicurato il mantenimento dell'iscrizione fino al mese precedente a quello in cui gli interessati stessi percepiranno il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di assistenza di base al fondo pensione di appartenenza alle stesse condizioni normative e di contribuzione (sia per la parte a carico del Dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il Personale in servizio.

In alternativa alla prosecuzione del versamento del contributo a carico Azienda, ove presente, potrà essere riconosciuto, a richiesta del Dipendente interessato, un importo - da corrispondere quale incentivazione all'esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione e in un'unica soluzione - pari alla contribuzione complessiva a carico dell'Azienda per la forma di previdenza complementare cui il Dipendente aderisce nella misura in vigore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà.

Agli interessati iscritti a forme di previdenza a prestazione definita, nel periodo di adesione al citato Fondo di solidarietà non è prevista alcuna erogazione integrativa all'assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare, da erogare individualmente al momento del pensionamento A.G.O.;

- c) **condizioni bancarie e creditizie:** saranno garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del Personale in servizio, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione A.G.O.;
- d) **coperture assicurative per infortunio extraprofessionale:** fino al mese precedente a quello in cui gli interessati percepiranno il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di assistenza di base saranno garantite le coperture assicurative per infortunio extraprofessionale alle medesime condizioni in essere a favore del Personale in servizio.

2. In ogni caso le previsioni del presente articolo avranno effetto per ciascun interessato che abbia aderito al Fondo di solidarietà con fruizione delle prestazioni in forma rateale e fino all'ultimo mese di percezione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo. Successivamente gli interessati potranno beneficiare delle eventuali agevolazioni tempo per tempo in vigore per il Personale in quiescenza.

## Articolo 7 – Incontro di verifica

1. Le Parti prevedono sin da ora un momento di verifica, da tenersi con apposito incontro entro il mese di marzo 2015, nell'ambito del quale saranno esaminati i dati relativi alle domande pervenute ai sensi degli articoli 3 e 4 che precedono, al fine di valutare il raggiungimento del più volte richiamato obiettivo di riduzione degli organici, di cui all'art. 2 del presente accordo e attivare, laddove necessario, le azioni utili a garantire il predetto obiettivo.
2. Nel corso della verifica andrà valutato l'equilibrio delle cessazioni volontarie anche per la determinazione delle successive iniziative.

## Articolo 8 – Procedura ex lege 223/1991

1. Nel caso in cui ad esito dell'incontro di verifica previsto dall'articolo 6 che precede, le domande pervenute, di cui ai precedenti articoli 3 (esodi incentivati) e 4 (accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà), risultassero inferiori rispetto alle Risorse di cui all'articolo 2 del presente accordo, le Parti (in qualità di Delegazione sindacale *ad hoc* e di Coordinamenti/Organismi Sindacali Aziendali) definiscono sin d'ora che, ai fini del raggiungimento del predetto obiettivo di riduzione degli organici, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486, recante la disciplina del Fondo di solidarietà del settore, che prevede che *"Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze tecnico – produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio"*.
2. In applicazione di quanto previsto dal precedente comma, le Parti si danno sin d'ora atto che da parte di ciascuna Azienda del Gruppo, indipendentemente dal numero di eccedenze residue e dalla loro collocazione territoriale, saranno attivate mediante apposita comunicazione le procedure di cui alla Legge n. 223/1991, inviando specifica informativa alle competenti strutture sindacali aziendali, al fine di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei Dipendenti di ogni ordine e grado - compresi i Dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - tempo per tempo alla data di rispettiva maturazione del requisito pensionistico di cui alla lettera f) delle premesse.
3. La Delegazione *ad hoc* e i Coordinamenti Aziendali si danno atto che gli Organismi Sindacali competenti sottoscriveranno i conseguenti accordi sindacali aziendali entro dieci giorni dall'avvio delle procedure in modo coerente e conforme a quanto previsto nel presente accordo.
4. Le Parti si danno atto sin d'ora che ai Dipendenti che vedranno il proprio rapporto di lavoro risolto unilateralmente dalla rispettiva Azienda per effetto delle predette procedure di cui alla Legge 223/1991 non sarà riconosciuta alcuna forma di incentivo all'esodo e né di trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del periodo di preavviso.
5. Al fine della riduzione di organico prevista dai precedenti articoli non vengono ricomprese le posizioni del Personale disabile a qualsiasi titolo e delle lavoratrici che abbiano la facoltà di esercizio dell'opzione per il trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi della L. 243/2004 e s.m.i..

## Articolo 9 - Risorse specialistiche e strategiche

Allo scopo di salvaguardare la funzionalità operativa ed organizzativa delle Aziende, il Gruppo potrà individuare un numero massimo di 5 (cinque) Risorse che, per le loro caratteristiche di alta specializzazione e professionalità, saranno mantenute in servizio, ancorché in possesso, entro il 31

dicembre 2019, dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486. L'Azienda garantirà per le predette 5 Risorse la possibilità, laddove si verificano le condizioni organizzative atte alla loro sostituzione, l'accesso - con specifica adesione volontaria - alle prestazioni straordinarie del Fondo con decorrenza 1 maggio 2016 (con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il 30 aprile 2016).

### Articolo 10 - Ferie e festività

I Dipendenti coinvolti dall'applicazione del presente accordo, ferma restando la fruizione per intero delle ferie e delle giornate di ex festività spettanti anno per anno nonché di eventuali residui di banca delle ore, dovranno pianificare e fruire - entro la data di cessazione del rapporto di lavoro - l'intero quantitativo di ferie eventualmente residue e, ove non programmate, l'Azienda provvederà d'ufficio a collocare quanto prima l'interessato in ferie o permesso.

### Articolo 11 - Conclusione procedura

Le Parti dopo un approfondito esame si danno atto di aver definito e concluso compiutamente, con la sottoscrizione del presente accordo e con gli accordi del 20 marzo, 1 e 2 aprile, 9 maggio, 25 giugno e del 2 dicembre uu.ss., la complessiva procedura contrattuale attivata con informativa del 12 marzo u.s..

**La Delegazione Aziendale**  
**Credito Valtellinese S.c.**




**Bankadati Soc.Cons.P.A.**

**Credito Siciliano S.p.A.**




**Stelline S.T. S.p.A.**

**Carifano S.p.A.**



**Finanziaria San Giacomo S.p.A.**



**La Delegazione Sindacale ad hoc**  
**DIRCREDITO-FD**



**FISAC-CGIL**



**FABI**



**SINFUB**



**FIBA-CISL**



**UILCA**





**RICHIESTA DI ADESIONE ALL'OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL'ESODO  
DI CUI ALL'ART. 3 DEL VERBALE DI ACCORDO DEL 3 DICEMBRE 2014**

Spettabile  
Servizio Politiche del Lavoro e Welfare  
Credito Valtellinese S.c.  
Via Feltre, 75  
20134 – Milano  
Anticipata via e.mail a:  
servizio.politichelavoro@creval.it

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_  
Dipendente della Società \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_

con la presente, in adesione al piano di incentivazione all'esodo di cui al verbale di accordo del 3 dicembre 2014 che:

- ha già maturato**, alla data del 3 dicembre 2014, i requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
- matura**, alla data del \_\_\_ / \_\_\_ / 2015 (inserire una data compresa tra il 4 dicembre 2014 e il 30 aprile 2015), i requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria,

**propone in via irrevocabile**

a \_\_\_\_\_ (Società datore di lavoro) di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro, con esclusione di qualsivoglia preavviso e indennità sostitutiva, con decorrenza fissata al 30 aprile 2015 (ultimo giorno del rapporto di lavoro), anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dal predetto accordo del 3 dicembre 2014, nonché di porre in essere le attività previste in tema di convalida della cessazione dal rapporto di lavoro dalla L. 92/2012.

**e si impegna**

a porre in essere le attività necessarie alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ratificandola in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.) ai sensi della normativa vigente.

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Spettabile  
Servizio Politiche del Lavoro e Welfare  
Credito Valtellinese S.c.  
Via Feltre, 75  
20134 – Milano  
Anticipata via e.mail a:  
servizio.politichelavoro@creval.it

**Oggetto: accettazione dell'“offerta al pubblico” ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore del credito**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_  
Dipendente della Società \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_

**preso atto**

- del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e delle relative disposizioni sul *Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito* (di seguito Fondo di solidarietà);
- del contenuto dell'accordo sindacale del 3 dicembre 2014, con particolare riferimento all'“offerta al pubblico” in esso formulata;

**atteso che**

in base alla vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia presso l'INPS o altra forma di previdenza obbligatoria di base con diritto a percepire il trattamento pensionistico entro il 31.12.2019,

**dichiara di accettare**

l'offerta, formulata dall'Azienda ai sensi dell'art. 1336 c.c., di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla data che sarà comunicata dall'Azienda agli interessati, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 4 dell'accordo sindacale del 3 dicembre 2014 per poter accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà, consapevole che, con la ricezione da parte dell'Azienda della presente dichiarazione, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sarà perfezionata e conclusa e non sarà più possibile modificare e/o revocare il consenso prestato dal sottoscritto.

**Il sottoscritto, inoltre, dichiara di:**

- accettare tutto quanto stabilito dall'accordo sindacale del 3 dicembre 2014 e dal Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486;

- rinunciare – ai sensi del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 - al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
- non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità;
- esercitare una delle seguenti opzioni (*barrare la casella prescelta*):
  - richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione sindacale cui risulta attualmente iscritto;
  - richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale;
  - richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in unica soluzione.

*In caso di richiesta di liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale, ove l'interessato sia iscritto a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita, esercitare una delle seguenti opzioni:*

- il sottoscritto chiede di mantenere, per il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà, le stesse condizioni di contribuzione alla forma di previdenza complementare (sia per la parte a carico del Dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il Personale in servizio;
- in alternativa alla prosecuzione del versamento del contributo a carico Azienda per il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà, il sottoscritto opta per l'erogazione di un importo – da corrispondere quale incentivazione all'esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione e in un'unica soluzione - pari alla contribuzione complessiva a carico dell'Azienda per la forma di previdenza complementare cui l'interessato aderisce nella misura in vigore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà.

### Il sottoscritto, infine

- prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data comunicata dall'Azienda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sarà ratificata in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.) anche ai sensi della normativa vigente;
- si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda ed al Fondo l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di un rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo.

(Luogo)

(Data)

(Firma)